



PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016

DELIBERAZIONE

N. 232 del 24/12/2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione e ripristino degli immobili e impianti dell'Ente in house providing alla Nugoro S.p.A. - Atto di indirizzo.

L'anno 2019, addì 24, del mese di Dicembre, alle ore 12:25 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22, l'Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu, procede all'esame dell'atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza della Giunta Provinciale.

L'Amministratore Straordinario

richiamata la Legge Regionale Sardegna n. 2 del 04.02.2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n.69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;

visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;

visto l'art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore Straordinario;

preso atto che con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 09.07.2008 è stata autorizzata la procedura per la trasformazione della "Nugoro s.p.a." in società in house a capitale interamente pubblico finalizzata allo svolgimento di attività di manutenzione e ripristino dei beni immobili di proprietà della Provincia di Nuoro e della Provincia dell' Ogliastra, con ripartizione del capitale azionario al 50% tra le Province di Nuoro e dell' Ogliastra;

vista la L. R. n. 2/2006, art. 29, comma 8, che recita: *"Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo le Province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le stesse province alla data dell'entrata in vigore della presente legge"*;

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 14.07.2016 con la quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014;

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 78 del 26.09.2017 inerente la presa d'atto del primo monitoraggio di cui all' art. 1, comma 611, e ss. Legge n.190/2014 dalla quale risulta che l'attività gestionale della Nugoro s.p.a. è in linea con le previsioni di razionalizzazione di cui alla suddetta deliberazione A.S. n. 19/2016;

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 82 del 29.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016 e dalla quale risulta che:

- 1) la società in oggetto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia;
- 2) la manutenzione degli immobili provinciali, tra i quali rientrano gli edifici scolastici e la rete stradale provinciale, è ricompresa tra le attività istituzionali dell'Ente. La L. r. n. 2/2016, art. 29, comma 1, dispone che "Le Province, in via transitoria e fino alla loro soppressione, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'art .1, comma 85, della legge n. 56 del 2014." La predetta normativa nazionale prevede alla lett. b)..." costruzione e gestione delle strade provinciali....ed alla lett. e) gestione dell'edilizia scolastica;

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 118 del 11.12.2018 con la quale si è preso atto del secondo monitoraggio di cui all' art. 1, comma 611, e ss. Legge n.190/2014 sul contenimento dei costi della Nugoro s.p.a., relativo al predetto piano di razionalizzazione, dal quale risulta che l'attività gestionale della società è in linea con le previsioni di cui al piano in questione e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

vista la propria deliberazione n. 124 del 13.12.2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, deliberando:

- a) di mantenere la partecipazione societaria della Nugoro s.p.a.;
- b) di dare atto che nei confronti della Nugoro s.p.a. non sussistono i presupposti di cui all'art 20, comma 2, del D.Lgs. n.100/2016;

vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 219 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che all'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) prevede che:

" 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento*

dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

- lo stesso art. 192 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (Regime speciale degli affidamenti in house) prevede:

“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS1364 del 23 febbraio 2017 secondo il quale “la scelta dell'affidamento c.d. in house providing, in deroga al principio dell'evidenza pubblica, può avvenire solo in favore di un soggetto per il quale ricorrano i tre requisiti soggettivi e oggettivi che, a partire dalla sentenza Teckal, hanno trovato recente esplicitazione nel testo delle nuove Direttive in materia di appalti e concessioni e nel Nuovo codice dei contratti pubblici e che si estrinsecano nella titolarità pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario, nello svolgimento dell'attività prevalente in favore dell'Ente affidante e nel c.d. controllo analogo dell'ente affidante sulla società di gestione affidataria del servizio”;

- la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 10.09.2014, n. 4599, secondo la quale “i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una ‘gara a doppio oggetto’ per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria)

‘analogo’ (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano. L’affidamento diretto, in house lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);

- la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 18.07.2017, n. 3554, che “ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;

- la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III, 24.10.2017, n. 4902, che sostanzialmente conferma la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 18.07.2017, n. 3554;

- il quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, laddove si ricorda chiaramente che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.” come rimarcato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 3554/2017;

visto l’art. 16 del richiamato D.lgs. n.175/2016, modificato dal D.lgs. n.100/2017, il quale dispone che :“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo...;”

rilevato che la Provincia di Nuoro esercita il controllo analogo sulla Nugoro s.p.a. tramite apposito Comitato Tecnico;

considerato che è intendimento della Provincia di Nuoro affidare direttamente alla Società in house Nugoro spa il servizio di manutenzione e ripristino degli immobili ed impianti dell’Ente dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

dato atto che il predetto affidamento potrà avvenire previa valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

evidenziato che il fabbisogno finanziario stimato è pari a € 1.606.752,02 e troverà copertura nel redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, con imputazione sui capitoli sotto indicati per l’anno 2020 i quali presentano la necessaria disponibilità:

- capitolo 125307/1 euro 970.400,00

- capitolo 125307/2 euro 217.225,00

- capitolo 125307/5 euro 228.000,00

- capitolo 880542 euro 350.451,02

- capitolo 880543 euro 68.448,00

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dott. Giuseppe Zucca;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dott.ssa Maria Cristina Murdeu;

delibera

1. di formulare, fermo restando quanto esposto in premessa, il seguente indirizzo:
 - a. di affidare direttamente alla Società in house Nugoro S.p.A. il servizio di manutenzione e ripristino degli immobili e impianti dell'Ente dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
 - b. il predetto affidamento potrà avvenire previa valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al richiamato art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che il fabbisogno finanziario stimato è pari a € 1.606.752,02 e troverà copertura nel redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, con imputazione sui capitoli sotto indicati per l'anno 2020 i quali presentano la necessaria disponibilità:
 - capitolo 125307/1 euro 970.400,00
 - capitolo 125307/2 euro 217.225,00
 - capitolo 125307/5 euro 228.000,00
 - capitolo 880542 euro 350.451,02
 - capitolo 880543 euro 68.448,00
3. di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire il suddetto servizio.

Il Segretario Generale

Giovanni Mario Basolu
(Firmato Digitalmente)

L'Amministratore Straordinario

Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)

Provincia di Nuoro

Nuoro

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Affidamento del servizio di manutenzione e ripristino degli immobili e impianti dell'Ente in house providing alla Nugoro s.p.a. - Atto di indirizzo*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 23/12/2019

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro

Nuoro

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Affidamento del servizio di manutenzione e ripristino degli immobili e impianti dell'Ente in house providing alla Nugoro s.p.a. - Atto di indirizzo*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 24/12/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie

Dott.ssa Maria Cristina Murdeu

(Firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Nuoro, li 31/12/2019

L'impiegato della Segreteria
Maura Olianas